



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Sindaco Giovanni Carta 18 - 09051 Escalaplano (SU)

PEC: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it

Prot. 7826 del 16/12/2020

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 ART. 11 – FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. STANZIAMENTO ANNO 2020 – MESI MAGGIO/DICEMBRE 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- la legge 9 dicembre 1998, n. 431 all'articolo 11, istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile ed all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- con deliberazione Giunta Regionale n. 20/1 del 17 aprile 2020 è stato disposto:
 - di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei lavori pubblici di predisporre e pubblicare il bando per la ricognizione del fabbisogno dei Comuni annualità 2020, mensilità da gennaio ad aprile, e la ripartizione delle risorse, facendo riferimento allo stanziamento regionale;
 - di approvare i criteri per la ripartizione delle risorse, di cui al fondo dell'art. 11 L.431/98 a favore dei comuni della Sardegna;
 - di approvare i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ai quali i Comuni dovranno attenersi per l'individuazione dei beneficiari del contributo;
- con determinazione RAS - Servizio Edilizia Residenziale n. 11278 Rep. n. 593 del 21/04/2020, è stato approvato il bando regionale per l'attribuzione dei contributi, di cui al fondo destinato al sostegno alla locazione, anno 2020, per i mesi da gennaio ad aprile 2020;
- con decreto Ministeriale n. 343 del 12 agosto 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 247 del 06/10/2020) avente ad oggetto "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilità 2020", è stata prevista la possibilità di accesso ai contribuenti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al venti per cento nel periodo marzo-maggio 2020, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o oneri accessori;
- con lettera prot. n. 33893 del 20/11/2020 la RAS, Servizio Edilizia Residenziale, ha trasmesso la delibera 56/44 del 13/11/2020 con la quale la Giunta Regionale ha ripartito ulteriori risorse per il fondo a sostegno della locazione, di cui all'oggetto;
- con deliberazione Giunta Regionale n. 56/44 del 13/11/2020 di oggetto "Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse statali integrative annualità 2020, euro 3.406,467,18 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11" sono state stanziare risorse integrative per l'annualità 2020, per il periodo maggio/dicembre 2020;

RENDE NOTO:

CHE CON DECORRENZA DAL 16/12/2020, PER SETTE GIORNI, OVVERO **INDEROGABILMENTE ENTRO LE ORE 9,00 DI MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 2020** I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRESENTARE DOMANDA PER OTTENERE I CONTRIBUTI A VALERE SULLE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE, ASSEGNATE AL “FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE” DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 RELATIVO ALLE MENSILITÀ DA MAGGIO A DICEMBRE 2020. SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE BANDO E DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA.

Art. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Possono presentare domanda i titolari del contratto di locazione in possesso dei seguenti requisiti:

1. **Essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari** di proprietà privata site nel Comune di Escalaplano e occupate a titolo di abitazione principale.
Sono, altresì, destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale;
2. **La residenza anagrafica** nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda; per gli emigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare permesso di soggiorno.
3. **Il contratto deve:**
 - risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
 - sussistere al momento della presentazione della domanda;
 - permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà o usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art.2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

- **FASCIA A:** ISEE ordinario (indicatore della situazione economica equivalente), ai sensi del DPCM n. 159/2013) del nucleo familiare uguale o inferiore a € 13.392,00 (importo di due pensioni minime INPS) rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- **FASCIA B:** ISEE ordinario (indicatore della situazione economica equivalente), ai sensi del DPCM n. 159/2013) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari a € 14.162,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.
- **FASCIA C:** ISEE ordinario (indicatore della situazione economica equivalente), ai sensi del DPCM n. 159/2013) del nucleo familiare superiore a € 14.162,00 e fino a € 35.000,00, che in ragione dell’emergenza COVID_19, abbia subito una perdita IRPEF superiore al 20 per cento nel periodo marzo-maggio 2020, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, e che non dispone di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o oneri accessori (da autocertificare);
Anche per la fascia C) l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%,

Sulla base di quanto disposto dal comma 5, dell’art. 1 del D.M. 343 del 12/08/2020 i contributi concessi, ai sensi del decreto 343/2020, non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto, del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni o disabili, o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso il contributo da assegnare può essere superiore al limite di € 3.098,74 per la fascia A) o al limite di € 2.320,00 per la fascia B e C) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti dei beneficiari dei contributi, i redditi possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda

Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda dovrà essere presentata in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune. Dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria. Non saranno prese in considerazione le domande presentate incomplete, o prive della documentazione richiesta necessaria per l'istruttoria della pratica.

La documentazione da allegare alla richiesta di contributo è la seguente:

- a) Copia contratto di locazione;
- b) Ricevuta di versamento (mod. F24 – agenzia delle Entrate) dell'imposta di registro per contratti di locazione: prima annualità, annualità successive, intero periodo o per proroghe contratto, o copia di adesione al D.Lgs. 23/2011, art. 3 "Cedolare secca";
- c) Copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità;
- d) ISEE ordinario 2020, ai sensi del DPCM n. 159/2013;
- e) Autocertificazione, in ragione dell'emergenza Covid-19, della perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità (**solo per la fascia C**);
- f) per gli immigrati extracomunitari è necessaria la copia di regolare titolo di soggiorno;

Art. 3 - PUBBLICITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente bando viene pubblicato per 20 giorni all'Albo Pretorio informatico, sul sito web istituzionale di questo Comune: www.comunescalaplano.info. L'Ufficio amministrativo del comune è a disposizione per informazioni circa il presente avviso e per assistere gli interessati nella compilazione dell'istanza di partecipazione.

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 9,00 di MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 2020, nelle seguenti modalità:

1. tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it;
2. mediante raccomandata postale.
3. consegnate a mano, in busta chiusa, con allegata la documentazione richiesta che dovrà riportare la seguente dicitura "Istanza per la concessione di contributi a sostegno delle spese per il canone di locazione 2020 – mensilità maggio dicembre 2020";

Le domande pervenute dopo la scadenza saranno escluse; per quelle spedite mediante raccomandata A/R farà fede il timbro postale.

Art. 4 - CRITERI E PUNTEGGI

La graduatoria di assegnazione sarà redatta nel rispetto dei seguenti criteri e punteggi:

FASCIA A	1) ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore ad una pensione minima INPS (reddito ISEE da € 0 a € 6.696,00). L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE, per un importo massimo di contributo non superiore ad € 3.098,74;	PUNTI 4
	2) ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (reddito ISEE da € 6.696,01 a € 13.392,00). L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE, per un importo massimo di contributo non superiore ad € 3.098,74;	PUNTI 3
FASCIA B	• ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare superiore a quello di cui alla fascia "A" uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE, per un importo massimo di contributo non superiore ad € 2.320,00;	PUNTI 2
FASCIA C	• ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare superiore a quello di cui alla fascia "B" pari a € 14.162,01 e fino a € 35.000,00, che in ragione dell'emergenza COVID_19, abbia subito una perdita IRPEF superiore al 20 per cento nel periodo marzo-maggio 2020, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, e che non dispone di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o oneri accessori (da autocertificare); L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE, per un importo massimo di contributo non superiore ad € 2.320,00	PUNTI 1

PER LA FASCIA A)

INCIDENZA CANONE SUL REDDITO	
14%	Punti 0
Dal 15 al 30 %	Punti 1
Dal 31 al 50%	Punti 2
Oltre il 50%	Punti 3

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **3.098,74** annui;

PER LE FASCIE B) e C)

INCIDENZA CANONE SUL REDDITO	
24%	Punti 0
Dal 25 al 40%	Punti 1
Dal 41% al 50%	Punti 2
Oltre il 50%	Punti 3

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **2.320,00** annui.

Art. 5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, altresì, all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni indicate nel presente bando. L'indicazione dei richiedenti nella graduatoria è fatta in ordine di punteggio, a parità di punteggio, in ordine di presentazione della domanda.

Una volta istruite le richieste, si provvederà alla formulazione della graduatoria, nella quale, al fine di garantire la riservatezza dei dati identificativi dei richiedenti, non saranno indicati i nominativi, bensì il numero di registrazione assegnato dal protocollo generale del Comune al momento di presentazione dell'istanza.

La graduatoria sarà approvata con determinazione del Responsabile del servizio e pubblicata all'albo pretorio *on line* sul sito istituzionale dell'ente. Avverso la graduatoria gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione, debitamente motivata, inderogabilmente entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Il ricorso potrà essere presentato a mano o fatto pervenire tramite servizio postale. Decorsi i termini di pubblicazione, senza che nessuno abbia presentato osservazioni o reclami, l'elenco degli ammessi al contributo, distinti secondo la fascia A, B e C, e dell'elenco degli esclusi, diverrà definitivo.

Tale graduatoria costituisce provvedimento definitivo ed è pubblicata all'Albo pretorio informatico del comune (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69) per 20 giorni consecutivi.

Art. 4 - DURATA, ENTITA' E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione dei singoli contributi ai richiedenti avverrà nei limiti delle risorse che saranno assegnate dalla Regione Sardegna, dal momento in cui tali somme diverranno contabilmente disponibili. Nel caso in cui le risorse assegnate dalla R.A.S. non siano sufficienti a coprire il fabbisogno quantificato dal comune - per il periodo da maggio-dicembre, per ragioni di equità e parità di trattamento, sarà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B, e C.

L'erogazione dei singoli contributi ai soggetti interessati avverrà successivamente alla presentazione al Comune delle relative ricevute d'affitto in bollo o fotocopie autenticate, o ricevute di bonifici bancari o postali, attestanti il pagamento del canone di locazione, o in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante l'avvenuto pagamento delle mensilità dovute per il canone di locazione nei mesi da maggio a dicembre 2020.

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato ai componenti del nucleo familiare così come composto al momento della presentazione della domanda.

Il contributo non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del "reddito di cittadinanza", di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i..

L'entità del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il contributo è così calcolato:

Per la fascia A: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE, per un ammontare massimo di contributo non superiore ad € 3.098,74;

Per le fasce B e C: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE, per un ammontare massimo di contributo non superiore ad € 2.320,00;

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili in possesso di certificazione di disabilità di cui all' art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale certificate dal servizio sociale comunale, il contributo da assegnare sarà incrementato del 25% di quello previsto dai punti precedenti, o in alternativa, su richiesta dell'utente, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui all'art. 2 sono innalzati del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Art. 5 - PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, il titolare del trattamento è il Comune di Escalaplano. Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi, ai sensi di legge.

Art. 6 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si procederà ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai concorrenti. Ai sensi degli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, al recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti.

Per informazioni e per la modulistica rivolgersi al responsabile del procedimento: Istruttore amministrativo contabile. S. Laconi mail: simonetta.laconi@comune.escalaplano.ca.it tel. 070/9541024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Giovanni Luigi Mereu